Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 28

6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

385ª seduta: mercoledì 24 ottobre 2012

Presidenza del presidente BALDASSARRI

IN 1757
TIPOGRAFIA DEL SENATO (53)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5
CERIANI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 3
* COSTA *(PdL)* 4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-03088, presentata dal senatore Costa e da altri senatori.

CERIANI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Con l'interrogazione a risposta orale 3-03088, presentata dal senatore Costa e da altri senatori, si evidenzia che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2012 è frutto di una riformulazione che tiene conto delle osservazioni sul punto espresse dalla 6ª Commissione del Senato e dalla VI Commissione della Camera dei deputati.

Nel merito, il citato articolo prevede che «non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari» iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Peraltro, a seguito dei confronti intercorsi con la Banca d'Italia durante l'*iter* di predisposizione dello schema di decreto, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di monomandato sancito per gli agenti finanziari anche a tutela dei consumatori, si è ritenuto opportuno precisare che la predetta esclusione opera purché «i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari».

Dunque, il modello delineato dal decreto legislativo in esame prevede che: nel caso in cui le attività di promozione e di collocamento dei contratti finanziari risultino accessorie rispetto ad operazioni relative a strumenti finanziari, al promotore finanziario è richiesta la sola iscrizione all'albo dei promotori finanziari; in assenza del vincolo di accessorietà ad un'operazione relativa a strumenti finanziari, ovvero in tutti i casi di conclusione di contratti finanziari, i promotori sono tenuti ad iscriversi anche nel nuovo elenco tenuto dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM).

In proposito, si segnala che la Consob, sentita sul tema, ha indicato la possibilità di individuare apposite forme di coordinamento con la Banca d'Italia per delineare le competenze di ciascuna autorità di vigilanza nella materia in esame e per chiarire in via interpretativa il menzionato concetto di «accessorietà».

Si è accolta, altresì, sempre a tutela del consumatore, la formulazione proposta dalle Commissioni parlamentari, indicando all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* ultimo periodo, che il soggetto abilitato curi l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicuri il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del Testo unico bancario e debba rispondere per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività in parola, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di precisazioni circa gli oneri economici, si segnala che in conformità a quanto richiesto dalla VI Commissione della Camera e dalla 6ª Commissione del Senato, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 169 del 2012 (che modifica l'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010) prevede per i promotori finanziari il versamento di un contributo ridotto per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Nel dettaglio, la norma testualmente recita: «L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi».

Infine, in merito alla richiesta di chiarimenti in ordine agli oneri burocratici a carico dei promotori, si segnala che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 169 del 2012 nel dettare la disciplina transitoria dispone, tra l'altro, che i promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono esonerati dal superamento del relativo esame, a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.

Tanto premesso, nel confermare le scelte operate sulla materia con l'intervento legislativo in discussione, si manifesta comunque la disponibilità del Governo ad approfondire e valutare eventuali ulteriori proposte sui temi affrontati.

COSTA *(PdL)*. È la prima volta che nel sistema degli albi italiani accade che una persona per esercitare attività compatibili tra loro debba essere iscritta a due albi. Da sempre chi è iscritto in un albo può esercitare un'attività compatibile con quanto previsto dal regolamento che istituisce lo stesso.

A me sembra che l'attività dell'una e dell'altra categoria (agenti e mediatori), ritenendo i primi non liberi di mandato e i secondo liberi, ma pur sempre oggettivamente esercenti attività similare, possa essere ritenuta assorbita in un unico albo, onde evitare che si debba essere iscritti in due albi. Da che esiste il diritto positivo italiano della Repubblica, in

generale, l'iscrizione in un albo implica la delimitazione della compatibilità con l'esercizio di un'altra attività professionale autonoma.

In questo caso si verifica che due attività ritenute incompatibili tra loro possano essere esercitate con l'iscrizione a due albi. Con questa riflessione, pur apprezzando molto l'ultima parte della risposta del pregevole ed oltre modo competente Sottosegretario, ci auguriamo che si voglia tornare sull'argomento proprio per evitare che in Italia, in un'epoca di ricerca della semplificazione, si debba essere iscritti a due diversi albi.

Ho motivo di ritenere che ci sia stata una svista, altrimenti si dica con chiarezza che l'una attività è incompatibile con l'altra, sicché alla fine si è tenuti ad essere iscritti in un solo albo e non in più d'uno. Alla luce di quanto osservato, in conclusione, non posso che dichiararmi parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,35.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

COSTA, LEDDI, GERMONTANI, LANNUTTI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. –

Premesso che:

lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», interviene su svariate categorie professionali operanti nel settore del credito al consumo e della gestione del risparmio;

il testo è stato trasmesso in data 25 giugno 2012 al Parlamento per l'espressione del prescritto parere prima dell'emanazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;

in data 26 luglio, la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato ha espresso un parere favorevole, con osservazioni, nel quale ha evidenziato le proprie perplessità in relazione alle norme sull'iscrizione all'albo tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori per i promotori finanziari; al riguardo, nelle osservazioni è stata rilevata, tra l'altro, la necessità di chiarire i casi in cui è necessaria l'iscrizione del promotore finanziario all'albo tenuto dall'Oam (Organismo degli agenti e mediatori) e di sopprimere la previsione dell'unico modulo di formazione poiché da un lato l'attività di mediatore creditizio è incompatibile con le attività di promotore finanziario e di agente in attività finanziaria e, dall'altro lato, il modulo unico sarebbe incongruo per l'agente in attività finanziaria che non promuove servizi di investimento;

la modifica proposta della Commissione esclude quindi che l'esercizio dell'attività di promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari rappresenti esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria con conseguente obbligo di iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quinquies* del testo unico bancario;

in data 1º agosto, anche la VI Commissione (Finanze) della Camera, ha approvato un parere favorevole con osservazioni, nel quale ha suggerito al Governo la possibilità di limitare fortemente l'obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in particolare sostituendo il comma 8 dell'articolo 128-*quater* del TUB, nel senso di prevedere che, per i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e i consu-

lenti finanziari i quali svolgano solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l'obbligo di iscriversi anche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, circoscrivendo invece tale obbligo ai soli mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgano anche attività di conclusione dei contratti di credito;

inoltre il Governo è stato invitato a considerare, con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere, in tale ultimo caso, una riduzione del contributo richiesto per l'iscrizione dei promotori, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;

in data 14 settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo, prevedendo che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale;

la nuova stesura della disposizione obbliga *de facto* tutti i promotori finanziari all'iscrizione all'Oam, nonostante la presenza di un albo specifico per i promotori, l'ammissione alla professione unicamente attraverso un esame articolato e selettivo, riguardante anche materie attinenti all'indebitamento ed ai relativi prodotti presenti sul mercato, e l'avvio tre anni fa dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari in coordinamento con la Commissione nazionale per le società e la borsa,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno portato il Governo a disattendere completamente i pareri parlamentari espressi sulla disposizione ignorando il dibattito parlamentare sul tema, sussistendo comunque un obbligo politico di motivare le scelte compiute;

se esistano margini di ripensamento e di correzione della norma;

se non si ritenga opportuno quindi riconsiderare le decisioni assunte, eliminando l'assurdo giuridico della duplicazione degli oneri burocratici ed economici in capo alla categoria dei promotori finanziari, che tra l'altro svolgono la loro attività professionalmente ed operano per la tutela del risparmio dei consumatori in condizioni di perdurante crisi economica.

(3-03088)

€ 1,00